

**Bur n. 75 del 11/09/2012**

(Codice interno: 242351)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1765 del 28 agosto 2012

**Erogatori privati ambulatoriali accreditati nella Regione del Veneto ex L.R. 16 agosto 2002, n. 22 ed art. 1, comma 796, lettera s) L. 27/12/2006 n. 296. Adozione dello schema tipo di accordo contrattuale regolante i rapporti tra i predetti erogatori privati e le Aziende Ulss.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Adozione dello schema tipo di accordo contrattuale per la regolazione dei rapporti tra erogatori privati accreditati che erogano unicamente prestazioni di specialistica ambulatoriale e Aziende Ulss del Veneto.
---

L'Assessore Luca Colettoriferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni, ha introdotto l'istituto dell'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie sia pubbliche che private. L'esercizio di attività sanitarie, come previsto dall'art. 8 bis, comma 3, del D.Lgs. 502/1992, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, al rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale e alla stipula di precisi accordi contrattuali.

I soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, devono essere titolari dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria, ove prevista, che presuppone il possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, ma deve anche aver conseguito l'accREDITAMENTO istituzionale rilasciato dalla Regione, subordinatamente alla verifica dell'esistenza di requisiti ulteriori di qualificazione della struttura, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. La qualità di soggetto accreditato non costituisce tuttavia vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori di precisi accordi contrattuali. Pertanto lo svolgimento di attività per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario da parte delle strutture e dei professionisti privati presuppone l'autorizzazione, ove prevista, l'accREDITAMENTO e l'accordo contrattuale.

Il sistema dell'accREDITAMENTO istituzionale e dell'accordo contrattuale, sostituiscono il previgente sistema di regolazione dei rapporti pubblico-privato, fondati sulla stipula di convenzioni. Il passaggio da un sistema all'altro ha richiesto tempi tecnici per l'adozione di provvedimenti legislativi, sia a livello nazionale che regionale, e per la loro concreta attuazione. La Regione del Veneto ha adottato la legge 22/2002 "Autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e la DGR n.2501/2004, Manuale di attuazione della L.R.22/2002. Tali provvedimenti disciplinano, dal punto di vista tecnico-operativo e amministrativo, l'iter che conduce all'accREDITAMENTO delle strutture, stabilendo i requisiti tecnici che devono essere posseduti per ottenere la certificazione di qualità regionale, presupposto per la conclusione di accordi contrattuali al fine di svolgere attività per conto e con oneri a carico del SSR.

L'accREDITAMENTO istituzionale, costituendo riconoscimento di una determinata qualità, non attribuisce in capo alle aziende sanitarie un obbligo a corrispondere ai soggetti privati accreditati la remunerazione delle prestazioni rese al di fuori dei rapporti di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992. Nel ribadire tale concetto espresso dalla norma nazionale, ed in attuazione della stessa, l'art. 17 della L.R. 22/2002 prevede che la Giunta regionale predisponga uno schema tipo di accordo contrattuale da stipulare tra il Direttore Generale dell'Azienda Ulss territorialmente competente ed il soggetto erogatore privato.

Con la DGR n. 4546 del 28/12/2007 si era provveduto a redigere due schemi di accordo tipo, uno con riferimento ai soggetti privati che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera, uno con riferimento ai soggetti privati che erogano prestazioni di assistenza ambulatoriale (branche a visita, medicina fisica e di riabilitazione, diagnostica strumentale e di laboratorio).

Tali schemi contenevano un riordino organico delle regole che disciplinano i rapporti tra erogatori privati e Azienda Ulss; era previsto inoltre che all'atto della stipulazione dell'accordo contrattuale, il Direttore Generale dell'Ulss competente accertasse che l'erogatore privato avesse ottenuto, ove prevista, l'autorizzazione all'esercizio o la conferma della stessa o avesse presentato, acquisendo in tal caso, la dichiarazione dello stesso erogatore di non essere stato destinatario di un provvedimento di diniego. Il Direttore Generale accertava altresì nei casi stabiliti, che l'erogatore avesse presentato domanda di accREDITAMENTO; in caso di esito negativo, non provvedeva alla sottoscrizione dell'accordo, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione regionale per i provvedimenti di competenza.

Veniva sancito poi che la mancata sottoscrizione dell'accordo tra erogatore privato e Azienda Ulss di competenza avrebbe comportato, ai sensi di legge, l'inesistenza dell'obbligo per l'Azienda Ulss di corrispondere la remunerazione delle prestazioni rese dall'erogatore privato.

Per tutta una serie di problematiche, tra cui la sopravvenienza di alcune norme, la necessità di alcuni correttivi legati ai nuovi orientamenti giurisprudenziali e ai contenuti degli accordi sui tetti di spesa, nonché per modifiche richieste da parte delle Associazioni di categoria, l'applicazione degli accordi contrattuali, che doveva originariamente attuarsi dal primo gennaio 2008, è stata sospesa, al fine di permettere una revisione degli schemi alla luce delle nuove osservazioni e considerazioni.

Le DGR n. 2604/2008 (per gli erogatori pubblici ed equiparati) e n. 3097/2008 (per gli erogatori esclusivamente ambulatoriali) disponevano infatti di "*sospendere l'applicazione degli schemi tipo di accordo contrattuale di cui agli allegati C e D della DGR n.4546 del 28.12.2008*".

Anche con l'adozione delle deliberazioni successive di determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa degli erogatori privati accreditati non è stato possibile stabilire l'applicazione dei nuovi schemi di accordo contrattuale, allora ancora in fase di rielaborazione.

Successivamente sono ripresi i lavori di revisione dello schema tipo di accordo contrattuale, con la costituzione di un gruppo tecnico regionale (nota Segreteria Regionale per la Sanità prot. n. 24.778 del 18.1.2012) con il compito di stendere una prima proposta di tale schema e in un secondo tempo (nota regionale prot. n. 202.384 del 3.5.2012) mediante un gruppo tecnico misto, costituito sia da tecnici aziendali che regionali, con il compito di perfezionare la suddetta proposta attraverso un confronto con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in più occasioni coinvolte nella discussione della bozza di schema di accordo contrattuale.

I lavori sono terminati con la stesura di uno schema tipo di accordo contrattuale (**Allegato A**) in relazione ai soggetti che erogano unicamente prestazioni ambulatoriali, di cui si propone l'approvazione e che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Tale schema di accordo contrattuale regolerà i rapporti tra Aziende Ulss ed erogatori privati accreditati a partire dal 01/01/2013. Rimane, naturalmente nella facoltà dell'erogatore privato accreditato sottoscrivere o meno nuovi accordi contrattuali.

Resta fermo quanto già stabilito nella DGR 4546/2007 in merito agli oneri di verifica a carico dei Direttori Generali, che dovranno accertare la sussistenza dell'autorizzazione all'esercizio o la conferma della stessa o la presentazione della domanda, con conseguente acquisizione della dichiarazione dell'erogatore di non essere destinatario di un provvedimento di diniego; inoltre andrà accertato che l'erogatore sia titolare di accreditamento istituzionale. In caso di esito negativo delle suddette verifiche, il Direttore Generale non provvederà alla sottoscrizione dell'accordo ed informerà tempestivamente l'Amministrazione regionale per i provvedimenti di competenza.

E' demandata alla Direzione Aziendale la definizione della durata dell'Accordo contrattuale che non potrà essere superiore ai tre anni e inferiore ad un anno.

Lo schema tipo di accordo contrattuale potrà essere modificato dalla Giunta Regionale per la necessità di adeguarlo, aggiornarlo, disciplinare aspetti ulteriori, in considerazione dell'esigenza di regolare i rapporti tra privati erogatori e Aziende Ulss al fine della realizzazione dell'interesse pubblico.

La mancata sottoscrizione dell'accordo comporterà l'inesistenza dell'obbligo per le Ulss di corrispondere la remunerazione delle prestazioni rese dall'erogatore privato.

In ordine al presente provvedimento, si dà atto che sono state sentite le Associazioni di categoria rappresentative degli erogatori privati, sia a mezzo di osservazioni scritte, sia con consultazioni avvenute agli incontri del 28 maggio e 10 luglio 2012.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 - Finanziaria 2007;

VISTA Legge n. 31 del 20.2.2008, di conversione del D.L. 248/2007;

VISTA la Legge regionale n. 22 del 16.8.2002;

RICHIAMATE le deliberazioni di determinazione dei tetti di spesa: n. 4776 del 30.12.97; n. 270 del 6.2.2004; n. 3292 del 22.10.2004; n. 4302 del 29.12.2004; n. 70 del 17.1.2006; n. 4449 del 28.12.2006; n. 452 del 27.2.2007; n. 3097 del 21.10.2008; n. 1584 del 26.5.2009; n. 1672 del 9.6.2009; n. 848-849-850 del 15.03.2010; n. 310-311 del 15/03/2011;

VISTA l'Intesa Stato - Regioni del 28.3.2006 - Piano Nazionale Contenimento Tempi di Attesa;

VISTA l'Intesa Stato - Regioni del 28.10.2010 - Piano Nazionale di Governo dei Tempi di Attesa per il triennio 2010-2012;

VISTA la DGR n. 600 del 13.3.2007;

VISTA la DGR n. 4052 dell'11.12.2007;

VISTA la DGR n. 4546 del 28.12.2007;

VISTA la DGR n. 4547 del 28.12.2007;

delibera

1. di approvare, secondo quanto in premessa esposto e sulla base delle motivazioni in essa esplicitate, lo schema di accordo contrattuale di cui all'**Allegato A**;
2. di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende ULSS di notificare a ciascun erogatore privato accreditato del proprio territorio, non appena ne avranno a disposizione il testo, il contenuto del presente provvedimento;
3. di impegnare i Direttori Generali delle Aziende ULSS ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dal presente provvedimento e a regolare i rapporti con gli erogatori privati stipulando i nuovi accordi contrattuali, che andranno trasmessi alla Segreteria Regionale per la Sanità;
4. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo.
5. di dare mandato al Dirigente del Servizio Assistenza Ambulatoriale della Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria di emanare, nell'ambito dei principi stabiliti dal presente provvedimento, le eventuali disposizioni operative di dettaglio;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



**Schema tipo di accordo contrattuale**  
**ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 *quinquies* d.lgs. 30.12.1992, n. 502**  
**tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime**  
**ambulatoriale**

**Premesso:**

- che l'Impresa individuale/Società/Studio professionale ..... è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria<sup>1</sup> per..... con provvedimento del/della ..... n. ... (o ha presentato domanda di autorizzazione o di conferma della stessa in data .....e non è stato destinatario di un provvedimento di diniego) e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data .....n..... per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR .....
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR..., è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda Ulss n. ... di ... (di seguito "azienda") rappresentata dal Direttore Generale..... con sede legale in.....  
via..... n..... c.f.....

e

l'impresa individuale/società/studio .....(di seguito "erogatore"), con sede legale a.....in ..... via....., codice fiscale/p.iva....., nella persona del Sig....., in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

<sup>1</sup> Qualora sia richiesta l'autorizzazione sanitaria.

**ACCORDO CONTRATTUALE****Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni**

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.

**Art. 2 Obblighi dell'erogatore**

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - o tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
  - o verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
  - o incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
  - o rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
  - o compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
  - o gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purchè l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
  - o mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
  - o tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
  - o sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

**Art. 3 Obblighi dell'azienda**

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti, (compreso indicativamente tra i 60 e i 120 giorni) dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

**Art. 4 Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata ..... La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura..

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

**Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza**

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del

provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accREDITAMENTO, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

**Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

**Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

**Art. 8 Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

**Art. 9 Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

**FIRMATO**

Per l'azienda Ulss n...

*Il Direttore Generale*

**Per l'erogatore**

*Il Legale Rappresentante*

